



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

BANDO GENERALE PER LA MOBILITA' DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO – ANNO 2024

indetto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e ss. mm. ed ii., recante “*Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)*”, del “*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dell'Unione Comunale Chianti Fiorentino*”, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 44 del 03.11.2021, della Deliberazione di Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 27 del 30.07.2024 (approvazione Programma di Mobilità);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA

in attuazione della propria Determinazione n. 1051/2024

RENDE NOTO

che a partire **dal giorno 08 novembre 2024** sarà possibile presentare domanda di partecipazione al *Bando Generale di mobilità*, per la formazione di una graduatoria di nuclei familiari, assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sul territorio di ciascuno dei comuni che compongono l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, richiedenti un cambio di alloggio all'interno del proprio comune di residenza.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Per partecipare al presente Bando i nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere assegnatari ordinari di un alloggio ERP situato sul territorio di uno dei tre comuni che compongono l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, di proprietà comunale; gli assegnatari in via provvisoria (utilizzo autorizzato) non possono presentare domanda per il presente bando;

b) essere residenti da almeno tre anni nell'alloggio di cui si è assegnatari;

c) essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea; se cittadini di Paesi terzi è richiesta:

- titolarità di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, *oppure*;
- titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure*;
- status di rifugiato o protezione sussidiaria, *oppure*;
- possesso della "carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea";

tale requisito (cittadinanza) è soddisfatto dal solo soggetto richiedente;

d) essere in condizione di assenza di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e delle quote accessorie per i servizi (eventuali morosità dovranno essere estinte *prima* della presentazione della



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

domanda);

e) non risultare inadempienti alle norme riportate nel contratto di locazione stipulato con l'Ente Gestore CASA SpA;

f) disporre di una situazione economica, risultante da un'attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda e priva di difformità, non superiore ad € 36.151,98, valore innalzato ad € 50.000,00 qualora all'interno del nucleo familiare sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al 100%;

g) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio *adeguato* alle esigenze del nucleo familiare, ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di residenza (la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI; l'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT n. 2/2019 e ss. mm. ed ii.);

h) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano e all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore al valore di € 31.250,00 (per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE);

relativamente ai sovrastanti punti g) e h): in presenza di titolarità di diritti su alloggi adeguati al nucleo e situati a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune di presentazione della domanda di cui al presente bando, oppure in presenza di titolarità di diritti su immobili il cui valore complessivo sia superiore ad € 31.250,00, il nucleo richiedente può comunque presentare domanda, se tale titolarità riguarda alloggi sostanzialmente indisponibili in quanto rientranti nelle seguenti casistiche, nella misura massima di un solo immobile con riferimento a ciascuna fattispecie¹:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

si può altresì presentare domanda in caso di titolarità pro-quota di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia superiore ad € 31.250,00, di cui sia documentata l'indisponibilità

¹ Per un eventuale totale massimo, in pratica, di n. tre alloggi di proprietà, indisponibili per casistiche differenti



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

giuridica delle quote;

i) valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, calcolato ai sensi dell'Allegato A paragrafo 2 lettera e1) della LRT. n. 2/2019 e ss. mm. ed ii.², non superiore ad € 75.000,00;

l) valore del patrimonio complessivo ai fini ISEE non superiore ad € 100.000,00 (il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati alle lettere d2) ed e1) dell'Allegato A, paragrafo 2, alla medesima legge regionale³);

m) assenza, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali e con l'eccezione dei natanti acquistati in data anteriore alla data di entrata in vigore della LRT n. 2/2019 (24.01.2019) da parte di nuclei già assegnatari a tale data;

n) assenza, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV); in caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico; sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

o) assenza delle condizioni di decadenza dalla titolarità del diritto di assegnazione previste dall'art. 38 della LRT 2/2019 e ss. mm. ed ii., che sussistono qualora il nucleo assegnatario:

1. non abbia utilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dall'Ente Gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, di salute o di lavoro (comma 3 lettera a);
2. abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione d'uso (comma 3 lettera b);
3. abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal Comune (comma 3 lettera c);
4. abbia adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini (comma 3 lettera d);
5. abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio (comma 3 lettera e);
6. non abbia occupato, senza giustificati motivi, l'alloggio assegnato entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta (comma 3 lettera h);
7. si sia reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza (comma 3 lettera i);

2 Per ottenere il valore da considerare, occorre dividere il valore del patrimonio mobiliare, come riportato in ISEE, per il valore della scala di equivalenza, anch'essa riportata nella medesima tabella ISEE, in ultima riga.

3 Patrimonio complessivo = (patrimonio mobiliare ISEE/scala di equivalenza) + patrimonio immobiliare



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

8. abbia violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui agli artt. 17 e 18 della L.R.T. n. 2/2019 (comma 3 lettera q);
9. si sia reso inottemperante al provvedimento di mobilità d'ufficio di cui all'art. 20, commi 6, 10 e 11 della L.R.T. 2/2019 (comma 3 lettera r);
10. non abbia consentito l'accesso all'alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sull'occupazione e conduzione dell'alloggio stesso (comma 3 lettera s);
11. non abbia consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio e alle sue pertinenze (comma 3 lettera t);
12. abbia presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa (comma 3 lettera u);

p) presenza di almeno una delle condizioni per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 2. Qualora il nucleo familiare interessato alla mobilità non fosse in possesso di nessuna delle condizioni di cui sopra, la domanda non potrà essere accolta.

2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte di tutti i componenti il nucleo familiare assegnatario alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione del cambio alloggio, ad eccezione del requisito di cui al punto c), che deve essere posseduto dal solo richiedente.

3. L'accoglimento dell'istanza di mobilità e l'adozione dell'eventuale provvedimento di assegnazione in mobilità saranno subordinati alla completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti al riguardo dall'Ente Gestore CASA SpA.

ART. 2 - CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Le condizioni (ed i relativi punteggi) che consentono l'inserimento del nucleo del richiedente in graduatoria sono le seguenti:

Note:

a) Qualora il nucleo richiedente abbia al suo interno componenti che necessitano di ausili alla deambulazione (carrozzina, per es.) e viva in stabile fornito di ascensore, nel quale però l'ausilio non entra, tale condizione è equiparata all'assenza di ascensore.

b) Il numero dei vani utili dell'alloggio assegnato al nucleo richiedente, ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi a sovrappollamento o sottoutilizzo (punti 7-8 della tabella), sono riportati sul contratto di affitto, o verificabili mediante richiesta a Casa SpA o all'Ufficio Politiche per la casa e barriere architettoniche dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

	CONDIZIONE	SPECIFICHE	PUNTEGGIO
1	Presenza nel nucleo familiare di soggetti che hanno già compiuto 75 anni, senza certificazione di invalidità/handicap	abitanti al 1° o 2° piano senza ascensore	1
		abitanti al 3° piano e oltre,	2



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

		senza ascensore	
2	Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra i 18 ed i 65 anni, in condizione di invalidità dal 67% al 99% e/o di handicap <i>non in gravità</i> , ex art. 3 comma 1 L.104/92	abitanti al 1° o 2° piano senza ascensore	2
		abitanti al 3° piano e oltre, senza ascensore	3
3	Presenza nel nucleo familiare di soggetti di età compresa fra i 18 ed i 65 anni, in condizione di invalidità in misura pari al 100% e/o di handicap <i>grave</i> , ex art. 3 comma 3 L.104/92	abitanti al 1° o 2° piano senza ascensore	3
		abitanti al 3° piano e oltre, senza ascensore	4
4	Presenza nel nucleo familiare di soggetti che non hanno ancora compiuto 18 anni oppure che hanno già compiuto 65 anni, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: - indennità di frequenza (per i minorenni); - invalidità dal 67% al 100% senza accompagnamento (per coloro che hanno compiuto 65 anni); - handicap <i>non in gravità</i> , ex art. 3 comma 1 L.104/92	abitanti al 1° o 2° piano senza ascensore	3
		abitanti al 3° piano e oltre senza ascensore	4
5	Presenza nel nucleo familiare di soggetti che non hanno ancora compiuto 18 anni invalidi con handicap <i>in gravità</i> ex art. 3 comma 3 L.104/92, oppure che hanno già compiuto 65 anni e che siano invalidi <u>con accompagnamento</u>	abitanti al 1° o 2° piano senza ascensore	4
		abitanti al 3° piano e oltre senza ascensore	5
6	Presenza di barriere	Nelle parti	



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

	architettoniche nel complesso abitativo, in presenza di componenti del nucleo familiare richiedente in condizione di handicap <i>grave</i> , ex art. 3 comma 3 L.104/92, oppure invalidi con accompagnamento	condominiali dell'edificio	1
		All'interno dell'alloggio	2
7	Nucleo richiedente abitante in alloggio sovraffollato	Due persone a vano utile	3
		Tre persone ed oltre a vano utile	6
8	Nucleo richiedente abitante in alloggio composto da un numero di vani utili superiori al numero dei componenti del nucleo familiare di almeno 1,5 unità	Numero vani dell'alloggio = numero dei componenti del nucleo familiare + 1,5 ⁴	8
		Numero vani dell'alloggio ≥ numero dei componenti del nucleo familiare + 2 ⁵	9
9	Necessità di avvicinamento ai familiari, entro il terzo grado di parentela, per motivi di assistenza socio-sanitaria		1
10	Necessità di avvicinamento da frazione al centro abitato, in assenza/carenza di mezzi pubblici di trasporto	carenza	2
		assenza	3
11	Sussistenza di ragioni di sicurezza ed incolumità personale o familiare accertate		priorità

4 Per esempio: nucleo di due persone che vive in alloggio di 3,5 vani

5 Per esempio: nucleo di due persone che vive in alloggio di 4 vani



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

dalle autorità competenti in materia in presenza di querela con misure restrittive o avvio del procedimento giudiziario o sentenza definitiva di condanna.		
--	--	--

2. Ai fini dell'accertamento del sovraffollamento vengono presi in considerazione esclusivamente i componenti del nucleo titolari del diritto all'assegnazione: l'ospitalità temporanea o la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legate esclusivamente da rapporti di lavoro, non producono effetti ai fini del cambio alloggio.

ART. 3 - CRITERI DI PRECEDENZA

In caso di parità di punteggio tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

- a) storicità di presenza in graduatoria;
- b) maggiore anzianità di residenza nell'alloggio abitato;
- c) data di presentazione della domanda.

ART 4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii..
2. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii..
3. L'Ufficio Politiche per la casa e barriere architettoniche dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino effettuerà i suddetti controlli, diretti ad individuare eventuali omissioni o difformità dei dati dichiarati, avvalendosi delle banche dati della Pubblica Amministrazione a disposizione e di ogni altro strumento idoneo.
4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii..
5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
 - a) copia di un documento valido di identità;
 - b) per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, *oppure* permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure* titolo di



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria, *oppure* carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea (saranno accettate anche le ricevute relative alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno);

- c) in caso di separazione dei coniugi: omologa di separazione;
- d) per l'attribuzione dei punteggi di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6: certificazione INPS dell'invalità e/o handicap del richiedente o altro componente il nucleo familiare;
- e) per l'attribuzione dei punteggi di cui al punto 11: documentazione rilasciata dall'Autorità competente accertante le condizioni descritte;

6. In caso di titolarità di patrimonio immobiliare potrà essere richiesta dall'Ufficio l'integrazione con la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni di cui alla lettera h), secondo e terzo periodo, dei requisiti di partecipazione.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli interessati alla mobilità potranno presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno.
2. L'istanza deve essere presentata esclusivamente mediante compilazione dell'apposito modulo predisposto dal Servizio Politiche per la casa e barriere architettoniche, pena l'inammissibilità.
3. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e non è ammessa la scissione del nucleo stesso.
4. La domanda presentata, compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata di tutta la necessaria documentazione idonea alla dimostrazione delle condizioni per le quali la quale non è prevista l'autocertificazione.
5. Le domande devono pervenire all'Ufficio Politiche per la casa e barriere architettoniche dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino con una della seguenti modalità:
 - previa consegna a mano all'Ufficio Protocollo del proprio comune di residenza;
 - tramite raccomandata postale a/r (non farà fede il timbro postale);
 - all'indirizzo di posta elettronica certificata unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it
6. Le domande presentate prive della firma non saranno sanabili e, pertanto, saranno escluse senza possibilità di integrazione.
7. Informazioni in merito potranno essere reperite ai seguenti recapiti:

Ufficio Politiche per la casa e barriere architettoniche Unione Comunale del Chianti Fiorentino

referente: dott.ssa Rosa Sarti, 055 825 6267



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

r.sarti@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

referente: Elisa Segreti, 055 85 45 216
e.segreti@comune.greve-in-chianti.fi.it

referente: Gianni Nencini Giubbolini 055 80 52 387
g.nencini@barberinotavarnelle.it

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'Unione Comunale del Chianti Fiorentino procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda ed effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari.
2. La ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza non impedisce la partecipazione al bando. La domanda in possesso dei requisiti e di punteggio utile sarà accettata con riserva e definitivamente inserita in graduatoria solo ad avvenuta conclusione confermativa del procedimento di decadenza.
3. L'Unione provvede ad adottare le prime graduatorie definitive, una per ognuno dei comuni dell'Unione, entro 120 giorni dall'apertura del presente Bando ed i successivi aggiornamenti annuali alla stessa entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Per consentire un'adeguata istruttoria delle domande pervenute e il rispetto dei tempi di cui sopra, ai fini dell'aggiornamento annuale l'Unione esamina le domande pervenute entro il 15 novembre di ogni anno. Le domande pervenute dopo tale data saranno valutate ed eventualmente inserite nella graduatoria di aggiornamento successiva.
5. I termini di cui sopra potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.
6. Entro 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione delle prime graduatorie provvisorie e delle graduatorie di aggiornamento annuali all'Albo Pretorio, i richiedenti possono presentare opposizione all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
7. Il Servizio Politiche per la casa e barriere architettoniche decide sulle eventuali opposizioni entro il termine massimo di 60 giorni.
8. Le tre graduatorie sono pubblicate contestualmente ed in forma anonima con i numeri di protocollo delle domande presentate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
9. L'Ufficio Politiche per la casa e barriere architettoniche dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il cambio alloggio; tutti i provvedimenti relativi alle graduatorie, alle esclusioni ed ammissioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicazione online.



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

10. Ogni graduatoria resta efficace fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento o, in caso, alla pubblicazione della prima graduatoria definitiva relativa al successivo Bando Generale di Mobilità.

ART. 7 - PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN MOBILITA'

1. Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili destinati alla mobilità sono assegnati secondo l'ordine delle domande presenti nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla LRT n. 2/2019 e ss. mm. ed ii..

2. Alla mobilità ordinaria sarà attribuita la percentuale del 70% degli alloggi annualmente destinati alla mobilità, come previsto dal Programma di Mobilità di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.07.2024.

3. Preliminarmente all'assegnazione in mobilità, l'Unione procede, nei confronti del nucleo familiare che risulta utilmente collocato in graduatoria, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione, delle condizioni di attribuzione del punteggio e dell'assenza di morosità.

4. L'assegnazione del nuovo alloggio non modifica la condizione soggettiva dei componenti il nucleo familiare e non determina l'acquisizione della titolarità di diritti di assegnazione da parte dei componenti il nucleo non assegnatari.

5. Qualora il richiedente utilmente collocato in graduatoria, in esito all'istruttoria effettuata al momento dell'assegnazione, veda esclusa la propria domanda dalla graduatoria per assenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione o ne vedesse diminuito il punteggio, ha facoltà di presentare opposizione al Servizio Politiche abitative e Barriere Architettoniche nel termine di 10 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione di esclusione o differimento dell'assegnazione per riduzione del punteggio.

6. Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati tramite PEC, raccomandata A/R o a mano ai recapiti indicati dal richiedente nel modulo di domanda.

7. La procedura di verifica dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data della suddetta convocazione, salvo particolari esigenze istruttorie. Qualora il richiedente non fosse in grado di produrre l'eventuale documentazione integrativa richiesta ai fini di tale controllo, tale termine potrà essere prorogato per un periodo non superiore ai 30 giorni. Il mancato rispetto dei suddetti termini per l'integrazione comporta l'esclusione dalla graduatoria.

8. Qualora l'interessato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, viene diffidato a presentarsi con ulteriore comunicazione. La domanda dell'interessato che non si presenti neanche alla seconda convocazione viene esclusa dalla graduatoria, fatta salva la dimostrazione, da parte del richiedente, che la mancata presentazione è dovuta a cause di forza maggiore.



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

9. Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto del Servizio senza giustificato motivo comporta l'improcedibilità della domanda stessa e la conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente.
10. A conclusione di tutti gli adempimenti, il Servizio Politiche per la casa e barriere architettoniche, con proprio atto, disporrà l'assegnazione in mobilità, comunicandolo all'interessato e all'Ente Gestore.
11. Una volta intervenuta l'assegnazione in mobilità del nuovo alloggio, permarrà in capo al nucleo familiare interessato ogni obbligazione contrattuale relativa all'alloggio in uscita, fino alla riconsegna delle chiavi del medesimo, che deve avvenire secondo le modalità concordate con l'Ente Gestore. Gli alloggi dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso, e dovranno essere saldate le utenze private.
12. In corso di procedimento di decadenza o annullamento dell'assegnazione è preclusa l'assegnazione in mobilità, fino a definizione del procedimento stesso.

ART. 8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati, nell'ambito del procedimento, per l'erogazione dello specifico servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. L'utilizzo dei dati conferiti è finalizzato alla gestione della procedura per l'erogazione del servizio specifico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
3. Il titolare del trattamento è l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino. L'interessato può esercitare i diritti di cui al Capo III del Reg. UE 679/2016.

ART. 9 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019 e ss. mm. ed ii., recante "*Disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)*", e al "*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 03.11.2021.
2. Il Responsabile Unico del presente Procedimento è individuato nel sottoscritto Responsabile dell'Area "Politiche per la Casa" dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.